



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Provincia di Palermo

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 99 del 09-08-18	OGGETTO: Determinazione indennità di funzione Amministratori Comunali
Riferim. Prop. N.106 del 02-08-2018	

L'anno duemiladiciotto, del giorno nove, del mese di agosto, alle ore 17:25 in Campofelice di Roccella nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

TARAVELLA MICHELA	SINDACO	P
FRICANO CALOGERO	ASSESSORE	P
LA ROCCA MASSIMO	VICE SINDACO	P
OCCORSO ANDREA	ASSESSORE	P
QUAGLIANA FRANCESCO	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **Quagliana Vincenzo**, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il SINDACO, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **Quagliana Vincenzo**, dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta municipale ad deliberare la proposta in oggetto

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 106 del 02.08.2018, del Responsabile del Servizio di Segreteria ad oggetto: "Determinazione indennità di funzione Amministratori Comunali";

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell'art. 1 lett. i) della l. r. n.48/91, come sostituito dall'art. 12 della l. r. n. 30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D e l i b e r a

1 – di approvare la superiore proposta di deliberazione n. 106 del 02.08.2018, del Responsabile del Servizio di Segreteria ad oggetto: "Determinazione indennità di funzione Amministratori Comunali", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Provincia di Palermo

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE**

Prop. N.106 del 02-08-2018	OGGETTO: Determinazione indennità di funzione Amministratori Comunali
-------------------------------	---

Il Responsabile del Servizio di Segreteria

Premesso:

- che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni del 12 giugno 2018 relativo alla proclamazione del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti nelle elezioni del 10 giugno 2018 nonché i risultati dello scrutinio;

Dato atto che è stato proclamato Sindaco l'Avv. Michela Taravella, nata a Palermo il 18.07.1977;

che con determinazione sindacale n. 22 del 25/06/2018 è stata nominata la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.ri:

Sig. La Rocca Massimo
Sig. Occorso Andrea
Sig. Fricano Calogero
Sig. Quagliana Francesco

Vista la legge regionale 26.6.2015 numero 11 rubricata: "Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali gli status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali disposizioni varie" che all'articolo 2 comma 1 Testualmente recita: *"a decorrere dal piano primo rinnovo dei Consigli Comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del ministro dell'interno del 4 Aprile 2000 n.119 e successive modifiche ed integrazioni fatto salvo che nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali la dimensione demografica degli scaglioni da 30001 a 500000 abitanti è così rideterminata:*

da 30001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'Assessore dei comuni della stessa classe demografica ...";

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità

dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità di Vice Sindaco, e degli Assessori) e per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali;

Considerato quindi che per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori l'importo di indennità mensile viene determinata secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del D.M. n. 119/2000;

Considerato, altresì, che per il Presidente del Consiglio Comunale l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza a quanto previsto dall'articolo 2 c. 1 della L. R. n. 11/2015;

Considerato, ancora, che il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali per la partecipazione delle sedute del Consiglio e delle commissioni viene ad essere determinato in forza a quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. n. 119/2000;

Visto l'articolo 18 c. 1 della Legge Regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: "I sindaci e i Presidenti delle Province Regionali Presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali e dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni dei comuni, nonché i membri delle giunte di Comuni e Provincia che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di adempimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'art. 15, c. 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 22";

Rilevato che l'art. 19 c. 2 della Legge Regionale 30/2000 e s.m.i. recita che " (...) L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (...)";

Precisato che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – C.d.S sez. VI, 15 marzo 2007, n. 253);
- Lavoratori autonomi ed imprenditori, pensionati, casalinghe, studenti, militari e privi di occupazione;

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 c. 5 della L.R. 30/2000 risultante dalle modifiche introdotte dalla L.R. 11/2015" *Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche.In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare al datore di lavoro nell'ambito di un mese può superare, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'importo pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente della Provincia*";

Considerato che ai sensi dell'art. 1 c. 54 della legge 266/2005 stabilisce che "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) Le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli Comunali, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) Le indennità e i gettoni di presenza ai consiglieri comunali;

ATTESO che la Corte dei Conti sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 aveva risolto la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente la vigente dell'art. 1, c. 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, nel senso di non considerare vigente tale disposizione;

DATO ATTO, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell'art. 1, c. 58, della legge 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma "strutturale", ancora operante. (Il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'art. 5, c. 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli Enti).;

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana prot. 10601 12/11/2016 del 12 maggio 2016/Pos. Coll. E Coord. 3 ad oggetto: " L.R. 11/2015 art. 2 c. 1 e art. 6 – Determinazione misura indennità di funzione e gettoni di presenza per gli Amministratori locali. Validità, efficacia, pubblicazione atti. Quesiti vari" che osserva quanto segue:

- La misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata ai sensi del D.M. 119/2000 con riferimento agli importi indicati nella Tabella A e con la possibilità di integrare tali importi con le maggiorazioni previste dall'art. 2 dello stesso decreto;
- Agli importi di cui al D.M. 119/2000 non vanno applicati gli aumenti ISTAT di cui al decreto dell'Assessorato EE.LL. del 29.02.2008;
- Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica la riduzione del 10% prevista dall'art. 1 c. 54 della legge 266/2005;

Visto il D.M. n. 119/2000 recante : " regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori Locali," che in assenza della emanazione dei Decreti di cui all'art. 82 c. 8 del D.lgs. 267/2000 trova ancor applicazione;

VISTI, in particolare:

- L'art. 1 c. 1 che determina la misura delle indennità di funzione spettante al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente;
- L'articolo 2 c. 1 che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'Ente, ovvero :
 - a) 5% degli Enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli Enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli Enti la cui spesa corrente pro -capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

VISTI in proposito il parere del Ministero degli Interni in data 20.01.2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme chiarisce come dalla data in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento;

Visto l'art. 10 del DM 4 aprile 2000 n° 119 che testualmente recita:

fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori ad un anno;

Visto l'art. 1 comma 719 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 che testualmente recita:

l'indennità di fine mandato prevista dall'art. 10 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000 n° 119 spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;

tenuto conto che il Comune di Campofelice di Roccella ha una popolazione residente di 7516 abitanti pertanto rientra, ai fini della determinazione della indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti della Giunta

Municipale ed al Presidente del Consiglio Comunale, nella fascia demografica compresa tra 5000 e 10000 abitanti;

Vista la nota del Responsabile del Settore Finanziario del 24.07.2018 prot. n. 15529 da cui risulta che il Comune di Campofelice di Roccella:

- è caratterizzato da flussi turistici stagionali per cui si applica la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) del DM 119/2000 (5%);
- ricorrono le condizioni per l'applicazione della maggiorazione del 3% (comune di Campofelice di Roccella 0,36 maggiore alla media per la Sicilia pari a 0,22);
- ricorrono le condizioni per l'applicazione della maggiorazione del 2% (comune di Campofelice di Roccella 941,82 maggiore alla media per la Sicilia pari ad € 533,22);

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;

DI ISTITUIRE le indennità spettanti ai sensi della L.R. 11/2015 e del DM 119/2000 al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e conseguentemente, anche al Presidente del Consiglio Comunale nonché i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1, comma 54 della legge 266/2005 e con gli aumenti consentiti dalla situazione dall'Ente e previsti dall'art. 2, comma 1, del citato decreto come segue:

CARICA ELETTIVA	D.M. 119/2000	Magg. 5% Art.,2,c,1 Lett. a)	Magg. 3% Tabella B)	Magg. 2% Tabella C)	Totale Importo maggiorato	Riduzione Del 10% Legge 266/2005	Abbattimento Lavoro dipendenti	IMPORTO LORDO MENSILE
SINDACO	€ 2.788,87	€ 139,44	€ 83,66	€ 55,78	€ 3.067,75	€ 2.760,97	-	€ 2.760,97
VICE SINDACO	€ 1.394,44	€ 69,72	€ 41,84	€ 27,89	€ 1.533,90	€ 1.457,21	-	€ 1.457,21
ASSESSORI	€ 1.254,99	€ 62,74	€ 37,64	€ 25,10	€ 1.380,37	€ 1.242,33	-	€ 1.242,33
Presidente del Consiglio	€ 1.254,99	€ 62,74	€ 37,64	€ 25,10	€ 1.380,37	€ 1.242,33	-	€ 1.242,33
GETTONE DI PRESENZA	€ 18,08	€ 0,90	€ 0,54	€ 0,36	€ 19,88	€ 17,89	-	€ 17,89

Dare atto che, l'indennità del Sindaco a fine mandato è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno e spettante nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trentasei mesi.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Quagliana Vincenzo

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 02-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Quagliana Vincenzo

Parere del Responsabile del Settore Ragioneria

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 02-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Guzzio Antonino



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to TARAVELLA MICHELA

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to FRICANO CALOGERO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Quagliana Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal **24-08-2018** al **08-09-2018** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario generale

f.to Quagliana Vincenzo

Campofelice di Roccella, lì **09-09-2018**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione *E' DIVENUTA ESECUTIVA IL* **03-09-2018**

[] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 1° L.R. 44/91)

[x] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

Il Segretario comunale

f.to Quagliana Vincenzo

Campofelice di Roccella, lì 04-09-2018

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, lì _____

Il Segretario comunale
Quagliana Vincenzo